

Circolare n. 3/2014

**Novità fiscali e Decreto competitività – DL
91/2014.**

In sintesi:

<p>Presentazione telematica F24 – Dal 01.10.2014 estensione dell’obbligo di utilizzo dei sistemi telematici</p>	<p><u>Dal 01.10.2014</u> vengono estesi gli obblighi di presentazione telematica dei modelli F24.</p> <p>In particolare le novità in materia di presentazione telematica dei modelli F24 riguardano:</p> <ul style="list-style-type: none">• <u>F24 a saldo zero;</u>• <u>F24 a debito, ma contenenti compensazioni;</u>• <u>F24 a debito con saldo a debito superiore ad €1.000.</u> <p>A seguito delle novità introdotte i soli modelli che potranno essere presentati in formato cartaceo rimarranno quelli che rispettano i due requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none">- Presentati da persone fisiche non titolari di P.IVA- Con saldo a debito, senza compensazioni, inferiore ad € 1.000,00 <p>Le novità, che entreranno in vigore in data 01.10.2014, riguardano il <u>contenuto oggettivo del modello F24</u>, senza alcun riferimento al soggetto presentatore e alla qualità del medesimo (titolare o non di P.IVA, categoria del contribuente...).</p> <p>In sintesi:</p> <ul style="list-style-type: none">- <u>i modelli F24 con saldo pari a zero dovranno essere presentati solo attraverso i sistemi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate</u> (F24 on line - F24 web - F24 presentato tramite intermediari es. Dottori Commercialisti); ciò varrà anche per le compensazioni imposta su imposta indicate in F24;
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> - <u>i modelli F24 con saldo a debito che riportano compensazioni dovranno essere presentati con modalità telematiche, quindi, o attraverso i sistemi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate o attraverso i sistemi telematici degli intermediari della riscossione</u> (es. Home/Remote Banking delle Banche e di Poste Italiane, sistemi degli Agenti della Riscossione); - <u>i singoli modelli F24 con saldo a debito superiore ad € 1.000,00 dovranno essere presentati con modalità telematiche, quindi, o attraverso i sistemi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate o attraverso intermediari della riscossione.</u>
<p>D.L. Competitività – Credito d’imposta per investimenti in nuovi impianti e macchinari</p>	<p>Viene previsto il riconoscimento di <u>un credito d’imposta</u> per tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano, per il periodo 25/06/2014 – 30/06/2015, <u>investimenti in beni strumentali nuovi, di importo unitario superiore ad € 10.000,00, compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007 (macchinari ed apparecchiature che intervengono meccanicamente o termicamente sui materiali e sui processi di lavorazione)</u>, destinati a strutture produttive nel territorio italiano.</p>
<p>D.L. Competitività – Eccedenza ACE utilizzata come credito d’imposta</p>	<p>Per tutti i soggetti beneficiari dell’ACE, oltre alla possibilità di riportare l’eccedenza ACE a valere sui redditi degli anni successivi, viene prevista <u>la facoltà, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2014 (quindi dal periodo d’imposta 2014, per i soggetti “solari”), di fruire di un credito d’imposta commisurato all’eccedenza di rendimento nozionale non utilizzato</u> nel periodo d’imposta per incapienza del reddito complessivo netto.</p> <p>Tale credito d’imposta è utilizzabile:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in cinque quote annuali di pari importo; - in diminuzione dell’IRAP dovuta in ciascun esercizio.
<p>D.L. Competitività – Riduzione del capitale sociale minimo delle S.p.a. e delle S.a.p.a.</p>	<p>A decorrere dal 25.06.2014 viene <u>ridotto da € 120.000 a € 50.000 il capitale minimo delle Società per Azioni (S.p.a.)</u>.</p> <p>Il predetto limite trova applicazione anche per le Società in Accomandita per Azioni (S.a.p.a.)</p>

<p>D.L. Competitività – Organo di Controllo delle S.r.l. e Cooperative</p>	<p>A decorrere dal 25.06.2014 viene abrogato l'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore nelle Società a Responsabilità Limitata (S.r.l.) qualora il capitale sottoscritto ecceda il minimo previsto per le S.p.a. (ora € 50.000).</p> <p>Pertanto, l'obbligo di nomina permane solo in caso di Srl che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - redige il bilancio in forma ordinaria; - ha l'obbligo di redazione del bilancio consolidato; - controlli altra società tenuta alla revisione legale dei conti; - lo statuto societario lo preveda espressamente. <p>Tale semplificazione incide anche sulle Cooperative.</p>
<p>D.L. Competitività – Iscrizione immediata nel registro delle imprese</p>	<p>A decorrere dal 01.09.2014 qualsiasi iscrizione presso il registro imprese di atti formati con atto pubblico o scrittura privata autenticata deve essere immediatamente trascritta nel registro stesso.</p> <p>Pertanto l'accertamento delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione rientra nella responsabilità del pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l'atto.</p> <p>Detta novità non opera per gli atti delle S.p.a. .</p>

Approfondimento:

1 Presentazione telematica Modelli F24

Con l'art. 11 co. 2 del DL 24.4.2014 n. 66, conv. L. 23.6.2014 n. 89, sono stati previsti ulteriori limiti alle modalità di presentazione dei modelli F24.

La norma, a decorrere dai modelli F24 presentati dal **01.10.2014**, estende gli **obblighi di presentazione telematica**, mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, dalle banche, dalle Poste o dagli Agenti della Riscossione, in relazione ai modelli F24:

- **a saldo zero;**
- **con saldo a debito, ma con compensazioni;**
- **con saldo a debito superiore a 1.000,00 euro, senza compensazioni.**

La presentazione dei modelli F24 in formato cartaceo presso gli sportelli bancari, gli uffici postali o gli Agenti della Riscossione, rimarrà quindi possibile solo qualora:

- **si tratti di contribuenti non titolari di partita IVA;**
- **che effettuano versamenti fino a 1.000,00 euro, senza compensazioni.**

I nuovi limiti si aggiungono a quelli già previsti da altre disposizioni vigenti in materia, ad esempio:

- i limiti alla compensazione nel modello F24 dei crediti IVA annuali e trimestrali, ai sensi dell'art. 10 del DL 1.7.2009 n. 78 (conv. L. 3.8.2009 n. 102) e dell'art. 8 co. 18 - 20 del DL 2.3.2012 n. 16 (conv. L. 26.4.2012 n. 44); in particolare:
 - la compensazione dei crediti di importo superiore a 5.000,00 euro annui può essere effettuata solo dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell'istanza trimestrale (modello TR) dalla quale emergono;
 - l'obbligo, per la compensazione di crediti (annuali o trimestrali) superiori a 5.000,00 euro annui, di utilizzare per la presentazione dei modelli F24 esclusivamente i servizi telematici Entratel o Fisconline messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate;
 - l'obbligo, per la compensazione di crediti annuali superiori a 15.000,00 euro annui, che la dichiarazione IVA dalla quale emergono abbia il visto di conformità o la sottoscrizione dell'organo di controllo legale dei conti;
- i limiti alla compensazione nel modello F24 dei crediti relativi a imposte sui redditi (IRPEF o IRES), IRAP, ritenute alla fonte e imposte sostitutive, ai sensi dell'art. 1 co. 574 della L. 27.12.2013 n. 147 (legge di stabilità 2014); per la compensazione di crediti superiori a 15.000,00 euro annui per ogni tributo, infatti, occorre che la dichiarazione dalla quale emerge il credito abbia il visto di conformità o la sottoscrizione dell'organo di controllo legale dei conti;
- il divieto di compensazione nel modello F24 di crediti di imposte erariali, in presenza di imposte erariali iscritte a ruolo e non pagate, di ammontare superiore a 1.500,00 euro, ai sensi dell'art. 31 co. 1 del DL 31.5.2010 n. 78 conv. L. 30.7.2010 n. 122.

Le nuove disposizioni fanno riferimento quindi **al “contenuto oggettivo” dei modelli F24** (a saldo zero; con saldo a debito, ma con compensazioni; con saldo a debito superiore a 1.000,00 euro, senza compensazioni), senza distinzioni tra:

- categorie di contribuenti;
- soggetti titolari o non titolari di partita IVA.

In pratica, i nuovi vincoli sono destinati ad incidere sui versamenti con il modello F24:

- dei contribuenti non titolari di partita IVA;
- dei soggetti titolari di partita IVA, in relazione alle compensazioni di:
 - crediti diversi dai crediti IVA, che comportino un F24 a saldo zero;
 - crediti IVA fino a 5.000,00 euro annui, che comportino un F24 a saldo zero.

A partire dall'1.1.2007, infatti, i soggetti titolari di partita IVA sono già tenuti ad effettuare i versamenti con il modello F24 esclusivamente con modalità telematiche, direttamente o tramite intermediari (si vedano l'art. 37 co. 49 del DL 4.7.2006 n. 223 conv. L. 4.8.2006 n. 248 e il DPCM 4.10.2006), fermi restando i vincoli già previsti in relazione alla compensazione dei crediti IVA.

Le nuove disposizioni si applicano a tutti i versamenti che avvengono con il modello F24:

- per obbligo o per scelta;
- sia che si tratti di tributi erariali, di tributi locali, di contributi previdenziali o assistenziali, di premi INAIL o di altre somme.

1.1 Presentazione dei modelli F24 a saldo zero per effetto delle compensazioni

I modelli F24 il cui saldo finale, per effetto delle compensazioni effettuate, sia di importo pari a zero, dovranno essere presentati esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

Diventerà quindi **obbligatorio l'utilizzo dei seguenti servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate:**

- “**F24 on line**”, cui hanno accesso tutti i contribuenti in possesso del “*pincode*” di abilitazione; per usufruire di tale servizio è necessario avere un conto corrente presso una banca convenzionata con l’Agenzia delle Entrate o presso Poste Italiane, sul quale addebitare le somme dovute;
- “**F24 web**”, il quale consente ai contribuenti di compilare e trasmettere il modello di versamento senza la necessità di scaricare sul proprio *computer* alcun *software*; il pagamento avviene con un “ordine di addebito” sul conto corrente bancario o postale del contribuente, a beneficio dell’Agenzia delle Entrate;
- “**F24 cumulativo**”, riservato agli incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, abilitati ad Entratel (es. dottori commercialisti, esperti contabili e consulenti del lavoro), che intendono eseguire i versamenti *on line* delle somme dovute dai propri clienti con addebito diretto sui conti correnti bancari o postali di questi ultimi o sul conto corrente dell’intermediario medesimo.

Non sarà quindi più possibile presentare i modelli F24 a saldo zero:

- in formato cartaceo presso gli sportelli bancari, gli uffici postali o gli Agenti della Riscossione, qualora si tratti di contribuenti non titolari di partita IVA;
- in via telematica, avvalendosi dei sistemi di *home/remote banking* collegati al circuito CBI (*Corporate Banking* Interbancari) del sistema bancario o di altri sistemi di *home banking* offerti dagli istituti di credito o dalle Poste, sia da parte dei contribuenti titolari che non titolari di partita IVA.

Con riferimento ai contribuenti titolari di partita IVA, la presentazione dei modelli F24 a saldo zero unicamente mediante i suddetti servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate si applicherà anche in relazione alla compensazione di crediti IVA non superiori a 5.000,00 euro annui (per i quali è attualmente possibile utilizzare i sistemi di *home/remote banking*).

Ai fini in esame, potrebbero rilevare anche le compensazioni tra importi a debito e importi a credito della stessa imposta (c.d. compensazioni “verticali” o “interne”), ad esempio il credito IRPEF/IRES per l’anno precedente compensato con gli importi dovuti a titolo di acconto per l’anno in corso, qualora tali compensazioni vengano esposte nel modello F24 e lo stesso chiuda a saldo zero.

Al riguardo, appaiono necessari chiarimenti ufficiali.

1.2 Presentazione dei modelli F24 con saldo a debito contenenti compensazioni

Nel caso in cui il saldo finale del modello F24 sia di importo positivo, ma siano state effettuate delle compensazioni, cioè **qualora nel modello F24 vengano indicati importi a debito superiori agli importi a credito, la relativa presentazione dovrà avvenire esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione:**

- dall’Agenzia delle Entrate (F24 on line, F24 web, F24 cumulativo per intermediari abilitati ad Entratel);
- oppure dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa (Home Banking, Internet Banking, Remote Banking, Portali Web degli Istituti Bancari e/o di Poste Italiane ecc.).

In relazione ai contribuenti non titolari di partita IVA, non sarà quindi più possibile presentare i modelli F24 in esame in formato cartaceo, presso gli sportelli bancari, gli uffici postali o gli Agenti della Riscossione.

Con riferimento ai contribuenti titolari di partita IVA, si ricorda che:

- la compensazione di crediti IVA (annuali o trimestrali) superiori a 5.000,00 euro annui comporta l’obbligo di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate;
- secondo quanto era stato chiarito dall’Agenzia delle Entrate, in tutti i casi in cui il contribuente intende destinare alla compensazione crediti IVA (annuali o trimestrali) per un importo superiore a 5.000,00 euro annui, è opportuno utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dalla stessa Agenzia anche per la trasmissione dei modelli F24:
 - contenenti singolarmente compensazioni IVA inferiori ai 5.000,00 euro;
 - ovvero la cui somma non ha ancora raggiunto il limite di 5.000,00 euro.

Anche nel caso in esame potrebbero rilevare le compensazioni tra importi a debito e importi a credito della stessa imposta (c.d. compensazioni “verticali” o “interne”), ad esempio il credito IRPEF/IRES per l’anno precedente compensato con gli importi dovuti a titolo di acconto per l’anno in corso, qualora tali compensazioni vengano espresse nel modello F24 e lo stesso chiuda con un saldo a debito da versare. Al riguardo, comunque, appaiono necessari chiarimenti ufficiali.

1.3 Presentazione dei modelli F24 con saldo superiore a 1.000,00 euro senza compensazioni

L’obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate o dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, si applicherà anche **nel caso in cui il saldo finale del modello F24 sia di importo superiore a 1.000,00 euro, senza che siano state effettuate delle compensazioni.**

Diventerà quindi obbligatorio l’utilizzo:

- dei suddetti servizi telematici “F24 on line”, “F24 web” e “F24 cumulativo” dell’Agenzia delle Entrate;
- oppure dei servizi telematici messi a disposizione dalle banche, dalle Poste e dagli Agenti della Riscossione.

Non sarà quindi più possibile presentare i modelli F24 in esame in formato cartaceo presso gli sportelli bancari, gli uffici postali o gli Agenti della Riscossione, qualora si tratti di contribuenti non titolari di partita IVA.

Di seguito si propongono due tabelle riepilogative della disciplina relativa alle modalità di presentazione dei modelli F24:

- applicabile dall’1.10.2014, secondo quanto stabilito dal DL 66/2014;
- distinguendo tra soggetti titolari e non titolari di partita IVA.

SOGGETTI NON TITOLARI DI PARTITA IVA

CONTRIBUENTI NON TITOLARI DI PARTITA IVA			
	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI MODELLI F24		
	Cartacei presso banche/Poste/Agenti Riscossione	Servizi telematici banche/Poste/Agenti Riscossione	Servizi telematici Agenzia delle Entrate
Modelli F24 con saldo fino a 1.000,00 euro, senza compensazioni	SÌ	SÌ	SÌ
Modelli F24 con saldo fino a 1.000,00 euro, con compensazioni	NO	SÌ	SÌ
Modelli F24 con saldo oltre 1.000,00 euro, senza compensazioni	NO	SÌ	SÌ
Modelli F24 con saldo oltre 1.000,00 euro, con compensazioni	NO	SÌ	SÌ
Modelli F24 a saldo zero	NO	NO	SÌ

SOGGETTI TITOLARI DI PARTITA IVA

CONTRIBUENTI TITOLARI DI PARTITA IVA			
	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI MODELLI F24		
	Cartacei presso banche/Poste/Agenti Riscossione	Servizi telematici banche/Poste/Agenti Riscossione	Servizi telematici Agenzia delle Entrate
Modelli F24 con saldo fino a 1.000,00 euro, senza compensazioni	NO	Sì	Sì
Modelli F24 con saldo fino a 1.000,00 euro, con compensazioni di crediti diversi dall'IVA	NO	Sì	Sì
Modelli F24 con saldo fino a 1.000,00 euro, con compensazioni di crediti IVA (annuali o trimestrali) fino a 5.000,00 euro annui	NO	Sì	Sì
Modelli F24 con saldo fino a 1.000,00 euro, con compensazioni di crediti IVA (annuali o trimestrali) oltre 5.000,00 euro annui	NO	NO	Sì
Modelli F24 con saldo oltre 1.000,00 euro, senza compensazioni	NO	Sì	Sì
Modelli F24 con saldo oltre 1.000,00 euro, con compensazioni di crediti diversi dall'IVA	NO	Sì	Sì
Modelli F24 con saldo oltre 1.000,00 euro, con compensazioni di crediti IVA (annuali o trimestrali) fino a 5.000,00 euro annui	NO	Sì	Sì
Modelli F24 con saldo oltre 1.000,00 euro, con compensazioni di crediti IVA (annuali o trimestrali) oltre 5.000,00 euro annui	NO	NO	Sì
Modelli F24 a saldo zero, con compensazione di qualunque tipologia di credito di qualunque ammontare	NO	NO	Sì

2 Il DL 91/2014 c.d. “Decreto competitività”

Il DL 24.6.2014 n. 91 (c.d. “decreto competitività”), entrato in vigore il 25.6.2014, è stato convertito, con modificazioni, nella L. 11.8.2014 n. 116, in vigore dal 21.8.2014.

Di seguito si segnalano le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni, nonché in materia societaria.

2.1 Credito d'imposta per investimenti in nuovi impianti e macchinari

Viene previsto il riconoscimento di **un credito d'imposta per tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007, destinati a strutture produttive nel territorio italiano.**

I nuovi investimenti che danno diritto al credito d'imposta sono esclusivamente quelli compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007. Si tratta di macchinari e apparecchiature che intervengono meccanicamente o termicamente sui materiali e sui processi di lavorazione.

Sono esclusi gli investimenti:

- **di importo unitario inferiore a 10.000,00 euro;**
- **aventi ad oggetto beni usati, ossia beni a qualunque titolo già utilizzati;**
- **relativi a immobili strumentali o autovetture.**

Gli investimenti agevolabili sono quelli effettuati dal 25.6.2014 al 30.6.2015.

Al fine di individuare il momento di effettuazione dell'investimento occorre fare riferimento, per l'acquisto di beni mobili alla data di consegna o spedizione dei beni ovvero, se successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale.

L'agevolazione consiste in **un credito d'imposta pari al 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti nei suddetti beni strumentali realizzati nei cinque periodi d'imposta precedenti** (2009-2013 per gli investimenti 2014, 2010-2014 per gli investimenti 2015), con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.

Per le imprese in attività al 25.6.2014 (data di entrata in vigore del DL 91/2014) che hanno iniziato l'attività da meno di cinque anni, la media aritmetica degli investimenti agevolati che rileva ai fini del beneficio fiscale è quella risultante dagli investimenti realizzati in tutti i periodi d'imposta precedenti a quello di entrata in vigore del decreto (o a quello successivo), con la facoltà di escludere, anche in questo caso, il valore più alto.

Possono usufruire dell'agevolazione anche i soggetti costituiti dopo il 25.6.2014 (data di entrata in vigore del DL 91/2014), beneficiando dell'agevolazione in relazione al valore complessivo degli investimenti realizzati in ciascun periodo d'imposta.

Il credito d'imposta in commento:

- è ripartito in tre quote annuali di pari importo;
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97; la prima quota del credito d'imposta è utilizzabile dal 1° gennaio del secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l'investimento; pertanto, in caso di investimenti effettuati nel 2014 (dal 25.6.2014 al 31.12.2014), la prima quota è utilizzabile dall'1.1.2016;
- non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini IRAP;
- non rileva ai fini della determinazione del *pro rata* di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR;

- deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi nei quali è utilizzato.

Al credito d'imposta in esame non si applica il limite annuo relativo all'utilizzo dei crediti d'imposta di cui al quadro RU del modello UNICO, previsto dall'art. 1 co. 53 della L. 244/2007, pari a 250.000,00 euro.

È prevista la revoca del credito d'imposta:

- se l'imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa, prima del secondo periodo d'imposta successivo all'acquisto; in pratica, per i soggetti "solari", i beni acquistati nel periodo 2014 (dal 25.6.2014 al 31.12.2014) devono essere conservati nel patrimonio dell'impresa fino al 31.12.2015;
- nel caso in cui i beni oggetto degli investimenti siano trasferiti in strutture produttive situate al di fuori dell'Italia, anche appartenenti al soggetto beneficiario dell'agevolazione, entro il quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è stato effettuato l'investimento.

Il credito d'imposta in commento è, in linea di principio, cumulabile con altre agevolazioni, salvo quanto previsto dalle specifiche norme disciplinanti gli altri benefici.

2.2 Modifiche alla disciplina dell'aiuto alla crescita economica (ACE)

Sono state introdotte alcune modifiche alla disciplina dell'aiuto alla crescita economica (ACE), infatti il "Decreto crescita", prevede il potenziamento dell'ACE; in particolare, per tutti i soggetti beneficiari dell'ACE, accanto alla possibilità di riportare l'eccedenza ACE a valere sui redditi degli anni successivi, **viene prevista la facoltà, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2014 (quindi dal periodo d'imposta 2014, per i soggetti "solari"), di fruire di un credito d'imposta commisurato all'eccedenza di rendimento nozionale non utilizzato nel periodo d'imposta per incapienza del reddito complessivo netto.**

Tale credito d'imposta è utilizzabile:

- **in cinque quote annuali di pari importo;**
- **in diminuzione dell'IRAP dovuta in ciascun esercizio.**

Al fine di determinare la misura del credito d'imposta in commento, i soggetti IRES applicano l'aliquota del 27,5%, mentre i soggetti IRPEF applicano le aliquote corrispondenti agli scaglioni di reddito.

2.3 Capitale sociale minimo delle SPA e SAPA

A decorrere dal 25.06.2014 il D.L. in esame prevede **la riduzione da 120.000,00 a 50.000,00 euro del capitale sociale minimo necessario per la costituzione di una spa.**

La riduzione del capitale sociale minimo della spa determina rilevanti conseguenze, tra l'altro, in relazione:

- **all'entità dei conferimenti dovuti in sede di costituzione della società;**
- **alla ricapitalizzazione eventualmente necessaria;**
- **alla riduzione volontaria del capitale sociale.**

In caso di costituzione di spa con capitale minimo (pari oggi a 50.000,00 euro) e di conferimenti integrali in denaro, i versamenti da effettuare in sede di costituzione (pari, ex art. 2342 co. 2 c.c., ad almeno il 25% del capitale minimo), passano, nel caso di spa pluripersonali, da 30.000,00 euro a 12.500,00 euro.

Con riguardo ai riflessi che la novità in esame presenta in caso di perdite rilevanti, si evidenzia come, ai sensi dell'art. 2447 c.c., se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al di sotto del minimo

stabilito dall'art. 2327 c.c., ovvero, dal 25.6.2014, 50.000,00 euro, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare:

- la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo;
- oppure la trasformazione della società (in srl o società di persone).

La riduzione del capitale sociale minimo a 50.000,00 euro impatta anche su un'eventuale decisione di riduzione volontaria.

Ai sensi dell'art. 2445 co. 1 c.c., infatti, la riduzione (volontaria) del capitale sociale può aver luogo sia mediante liberazione dei soci dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti, sia mediante rimborso del capitale ai soci, nei limiti ammessi dall'art. 2327 c.c. ovvero fino a raggiungere la nuova soglia minima di 50.000,00 euro (l'art. 2413 c.c., peraltro, impone di tenere anche conto del rapporto che deve sussistere tra capitale sociale – riserva legale e riserve disponibili – ed obbligazioni emesse).

Il nuovo limite minimo trova applicazione anche alle sapa, in ragione del rinvio, operato dall'art. 2454 c.c., alle norme sulle spa, in quanto compatibili.

2.4 Controlli nelle SRL

Viene abrogato l'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore nelle srl con capitale sociale non inferiore a quello minimo stabilito per le spa (abrogazione dell'art. 2477 co. 2 c.c.) pari a € 50.000,00 a decorrere dal 25.06.2014.

Ne consegue che la nomina dell'organo di controllo o del revisore nelle Srl resta legata esclusivamente al superamento dei parametri che obbligano la società alla redazione del bilancio in forma ordinaria, al fatto che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o controlli altra società tenuta alla revisione legale dei conti (art. 2477 co. 3 c.c.).

In sede di conversione in legge, inoltre, è stato precisato che la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di nomina (dell'organo di controllo o del revisore legale) correlato all'entità minima del capitale sociale costituisce giusta causa di revoca.

A fronte del venire meno dell'obbligo di nomina di un organo di controllo o del revisore in relazione all'entità del capitale sociale, si pone anche la necessità di valutare i riflessi della novità sugli statuti di srl che rechino una qualche indicazione relativa a tale presupposto.

Sul tema si è soffermata una massima del Consiglio Notarile di Roma, resa pubblica il 23.7.2014. In essa è stato precisato che, a seguito della modificazione dell'art. 2477 c.c. in esame, anche nelle srl iscritte alla data di entrata in vigore della nuova norma (25.6.2014), la presenza dell'organo di controllo:

- è obbligatoria – oltre che nelle (ulteriori) ipotesi di cui all'art. 2477 c.c. – se l'atto costitutivo (statuto) della società prevede la nomina dell'organo di controllo quando il capitale non è inferiore a quello minimo stabilito per le spa e la società abbia un capitale sociale uguale o superiore a 50.000,00 euro;
- non è obbligatoria là dove l'atto costitutivo (statuto) si limiti, quanto all'obbligatorietà dell'organo di controllo, a rinviare genericamente all'art. 2477 c.c. o alle ipotesi di legge e la società esponga un capitale pari o superiore a quello minimo delle spa.

La prima precisazione sopra ricordata è destinata a ripercuotersi su tutte le srl che avevano mantenuto il capitale sociale poco al di sotto di quello minimo stabilito per le spa (120.000,00 euro), prevedendo espressamente, in via statutaria, la nomina dell'organo di controllo in caso di capitale pari o superiore a

quello minimo stabilito per le spa. Queste società, infatti, dovranno nominare “*ex novo*” l’organo di controllo o il revisore, salvo procedere ad una modifica dell’atto costitutivo.

Analogamente, nelle srl che presentavano, al 25.6.2014, capitale sociale superiore al minimo stabilito per le spa (120.000,00 euro), permane l’obbligo dell’organo di controllo o del revisore fino a quando il capitale sociale risulti pari o superiore a 50.000,00 euro. In tal caso, per “liberarsi” dell’organo di controllo è necessario, in primo luogo, modificare lo statuto, eliminando la clausola che impone i controlli quando il capitale non è inferiore a quello minimo stabilito per le spa. Tale adempimento, tuttavia, potrebbe anche non consentire una decisione di revoca per giusta causa, sulla base di quanto precisato in sede di conversione in legge del DL 91/2014.

La novità in materia di controlli nelle srl incide anche sulle cooperative.

2.5 Iscrizione immediata nel Registro delle imprese

Viene prevista, in caso di richiesta di iscrizione nel Registro delle imprese sulla base di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata, l’iscrizione immediata da parte del Conservatore del Registro.

In merito, si precisa che:

- l’accertamento delle condizioni richieste dalla legge per l’iscrizione rientra nella esclusiva responsabilità del pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l’atto;
- resta ferma la competenza del Giudice del Registro di procedere alla cancellazione d’ufficio, ai sensi dell’art. 2191 c.c., di iscrizioni avvenute in assenza delle condizioni richieste dalla legge;
- dalla novità sono escluse le spa.

L’iscrizione “immediata” è operativa dall’1.9.2014.